

DIRITTI E COMPETENZE DELLE CONFRATERNITE NELLA CHIESA

1. - Premessa. Negli ultimi decenni, la dottrina canonistica e quella pastorale rivolgono particolare attenzione al fenomeno associativo e al diritto di associazione nell'ambito della Chiesa.

L'interesse per tale argomento viene sollecitato e confortato da nuovi fenomeni che si manifestano in forme associative nuove e diverse rispetto al passato nella vita della comunità ecclesiale.

Il Concilio Vaticano II nel decreto *Apostolicam Actuositatem* ai numeri **18-21** ne parla diffusamente. Anzi nell'*Istrumentum laboris* del Sinodo dei Vescovi sulla *Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a venti anni dal Concilio Vaticano II*, del 25 marzo 1987, al n. 59, dichiara che si assisteva ad “una nuova stagione associativa dei fedeli, dopo la crisi della fine degli anni '60”, come se fossero indotti e stimolati dal contenuto del decreto *Apostolicam Actuositatem*, e, in particolare quello dei nn. 18-21. Nell'*Istrumentum laboris*, infatti, si legge che nella Chiesa sono sorti e si sono diffusi, “con particolare vigore”, “nuovi gruppi, comunità e movimenti ecclesiali”(59), per lo più compresi sotto il nome di associazioni spontanee, cioè non promosse dall'autorità ecclesiastica. Questo nuovo tipo di associazionismo ha posto non leggeri problemi pastorali e rilevanti difficoltà alle stesse autorità ecclesiastiche per il loro inserimento, se non tra le strutture ecclesiastiche, quanto meno in un corretto alveo dottrinale. Se da un lato la novità, per essere accolta e per essere inserita nelle strutture della Chiesa, può creare problemi alla gerarchia, dall'altro è da considerarsi un indice di crescita nella comune responsabilità di tutti i fedeli nell'opera di edificazione della comunità ecclesiale. D'altronde, tale comune responsabilità, è stata affermata e giustificata in via dottrinale dal magistero nella costituzione apostolica *Lumen gentium* al n. **32**, e poi tradotta in norma per tutti i fedeli, come espressione della loro uguaglianza ecclesiale, nel **can. 208 del Codice di Diritto Canonico**.

È indubbio, tuttavia, che tale responsabilità dei fedeli nell'edificare la Chiesa si manifesti non solo attraverso l'adempimento dei doveri che spettano a ciascuno, ma anche mediante **l'esercizio dei diritti**, fra i quali, appunto, quello **di costituire associazioni e di tenere riunioni a norma del can. 215**.

Tuttavia, il titolo del Codice di Diritto Canonico dedicato ai doveri e ai diritti di tutti i fedeli, non può non essere letto se non in una prospettiva attenta alle esigenze ecclesiali, che comprendono quelle delle singole persone, ma, nello stesso tempo, le trascendono. Questa prospettiva, infatti, per quanto concerna il fenomeno associativo, indusse il Concilio a dichiarare che “*le associazioni non sono fine a se stesse, ma devono compiere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo*”, sì che “*la loro incidenza apostolica*

dipende dalla conformità con la finalità della Chiesa e della testimonianza cristiana e dello spirito evangelico dei singoli membri e di tutta l'associazione”(AA 19).

I diritti, nella Chiesa, sono concepibili solo in una dimensione relazionale; anzi, essi, pongono il soggetto in una dimensione interrelazionale; sono fonti del rapporto giuridico e interessano, perciò la dimensione sociale, che trascende quella individuale. In breve: i diritti esistono e possono essere esercitati soltanto in una dimensione sociale, è dunque la società, da essi toccata, ha interesse a regolarli.

2. - Le associazioni nella Chiesa. Il Codice di Diritto Canonico del 1917 al can. 685, soltanto implicitamente riconosceva il diritto dei fedeli a costituire associazioni o per promuovere tra i membri una vita cristiana più perfetta, o per esercitare qualche opera di pietà e di carità, o per incrementare il culto pubblico.

Le associazioni, tuttavia, si distinguevano in **laicali e ecclesiastiche**: **le prime** erano dette laicali non per indicare la condizione giuridica dei loro membri, cioè che fossero laici, ma per significare che non erano da considerarsi “ecclesiastiche”, ossia che erano solo associazioni raccomandate dall'autorità ecclesiastica; **le seconde**, invece, dette ecclesiastiche erano associazioni o erette, con personalità giuridica a norma del can. 687, o semplicemente approvate, senza personalità giuridica a norma del can. 686, §1. Secondo questa normativa dobbiamo dire che:

a) La **raccomandazione o lode** di una associazione detta “**laicale**” non faceva perdere ad essa il suo carattere “privato”, nel senso che non la faceva entrare nell'orbita ecclesiastica in senso stretto, ma semplicemente aveva l'efficacia di una valutazione dei suoi fini e delle sue attività, cioè di un giudizio che dichiarava la rettitudine di essi, in armonia con i fini e le attività della Chiesa.

b) L'**approvazione** di un'associazione detta “**ecclesiastica**” la immetteva in un primo grado nella stessa struttura organizzativa ecclesiastica, dando già una certa deputazione pubblica per conseguire i suoi fini, in modo che alla volontà delle persone fisiche associate, come causa efficiente primaria della esistenza dell'associazione, si aggiungeva l'intervento dell'autorità come causa efficiente secondaria, pur non erigendola a persona giuridica.

c) L'**erezione**, invece, di un'associazione ecclesiastica la immetteva in pieno nella struttura organizzativa della Chiesa, con una vera deputazione pubblica al perseguimento dei fini propri, così che l'autorità ecclesiastica stessa era la vera causa efficiente dell'associazione, che veniva così eretta a persona giuridica.

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 disciplinava solo le associazioni erette e che venivano ulteriormente classificate in terzi ordini secolari e in sodalizi di terziari, in pie unioni e in sodalizi o in confraternite, in arcisodalizi o in arciconfraternite, oppure in unioni primari (cfr. i canoni 700; 701; 702, §2; 707; 720).

Il Codice di Diritto Canonico del 1983, invece, **al can. 215**, coerentemente con lo spirito del Vaticano II (cfr. AA 18; 19; PO 8; CD 17), afferma in modo esplicito il diritto dei fedeli di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongono un fine di carità, o di pietà, o l'incremento della vocazione cristiana nel mondo, secondo quanto disposto nei canoni 299, §1 e 327.

La libertà di associazione e la libertà di riunione trovano nel canone 215 esplicito riconoscimento nell'ordinamento canonico. Riconoscimento esplicito, in quanto implicitamente tali libertà, e soprattutto la libertà di associazione, hanno sempre avuto un'ampia estrinsecazione nel diritto della Chiesa: basti pensare alla ricchezza del fenomeno associativo – dalle associazioni religiose a quelle laicali – nella storia delle istituzioni ecclesiastiche.

Occorre, peraltro, notare che questo riconoscimento esplicito segna, in materia, il mutamento prodotto dal magistero del Vaticano II: **dalla considerazione** del fenomeno associativo riguardato come peculiare modo di relazionarsi della gerarchia con i fedeli, **alla considerazione** del fenomeno associativo come funzionale alla partecipazione nel modo migliore di tutti i fedeli alla missione della Chiesa, che è distinta dalla missione propria della gerarchia.

Il fondamento di tale diritto è duplice: **naturale**, in quanto esso risponde in se stesso alla natura sociale dell'uomo; **soprannaturale**, in quanto l'associarsi risulta necessario, o per lo meno utile, al perseguimento della missione della Chiesa da parte di tutti i fedeli battezzati.

Il diritto di associazione, come ribadisce il decreto sull'apostolato dei laici, *Apostolicam Actuositatem*, comprende il diritto di fondare associazioni, di iscriversi ad esse, nonché di godere della giusta e necessaria autonomia statutaria e di governo (cfr. 19). Si deve notare, tuttavia, che, affermando tale diritto, il Codice vuole determinare un certo tipo di rapporto tra fedeli e gerarchia, sia che il **fenomeno associativo** si espliciti **all'interno della Chiesa** – associazioni ecclesiali e associazioni ecclesiastiche –, sia che si espliciti **all'esterno della Chiesa** quale espressione dei compiti di animazione cristiana dell'ordine temporale propri soprattutto dei laici. A tale riguardo si pensi alle associazioni professionali cristiane, a partiti e sindacati cristiani, ecc.

Le associazioni che operano all'interno della Chiesa che perseguono **fini** che si iscrivono nell'ordine proprio della Chiesa, il Codice si premura di darne una dettagliata disciplina (cfr. can. 298 ss.), pur distinguendo le associazioni pubbliche da quelle private.

Le associazioni, invece, che operano all'esterno della Chiesa perseguono immediatamente finalità che si iscrivono nell'ordine temporale, e solo mediatamente finalità di ordine spirituale. Il Codice, in questo caso, rinuncia ad una loro disciplina, rimettendola di conseguenza – seppure tacitamente – al diritto civile. Ciò non toglie che queste associazioni, in sé e nei singoli suoi componenti, siano soggette ai comuni vincoli di obbedienza verso ciò che i Pastori dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa (cfr. can. 212, §1). Tale vincolo è manifestato innanzitutto dal fatto che nessuna associazione di fedeli, qualsiasi sia il fine perseguito ed anche se questo si ponga all'interno dell'ordinamento statale anziché quello canonico, possa assumere il nome di “cattolica” senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente (cfr. can. 300). Solo che tale vincolo di obbedienza, che ha innanzitutto una valenza sul piano morale e nel foro della coscienza, si esplicita in maniera diversa sul piano giuridico, a secondo che le associazioni siano costituite e disciplinate dal Diritto Canonico, **come le associazioni ecclesiali ed ecclesiastiche, oppure siano costituite e disciplinate secondo il diritto dello Stato, come le associazioni cristiane. Nel primo caso**, infatti, l'autorità ecclesiastica competente ha potere giuridico sia sulle associazioni in quanto tali – poteri di vigilanza e di controllo –, sia sui singoli associati. **Nel secondo caso** l'autorità ecclesiastica competente ha poteri giuridici solo su questi ultimi, cioè sugli associati, in quanto fedeli, e non anche sulle associazioni di cui fanno parte, che sono rette dal diritto civile e non dal diritto canonico. Peraltro **negli atti costitutivi delle associazioni che sono dette “cristiane” potrebbero** – come espressione della autonomia privata che, nell'ordinamento civile, dà vita ad una determinata associazione – **essere previsti collegamenti organici con l'autorità ecclesiastica e relativi poteri di controllo.**

3. - Tipologia delle associazioni nella Chiesa. Con il diritto di libertà di associazione riconosciuto dal can. 215, il Codice di Diritto Canonico detta un'ampia disciplina al fenomeno associativo nella Chiesa. In particolare nei canoni 298-299 è sancito il diritto dei fedeli di formare associazioni con fini di pietà, culto, apostolato, carità, che possono essere erette dalla competente autorità ecclesiastica.

Il Codice distingue **due tipi di associazioni**:

a) Associazioni private: sono costituite per iniziativa dei fedeli (cfr. can. 299).

b) Associazioni pubbliche: sono costituite direttamente dall'autorità ecclesiastica e aventi lo scopo di insegnare la dottrina cristiana in nome della Chiesa, di incrementare il culto pubblico (cfr. can. 301).

Questa distinzione si ricollega alla più generale distinzione operata dal **Codice Canonico tra persone giuridiche private e persone giuridiche pubbliche (cfr. can. 116)**. Le **persone giuridiche private nascono per libera iniziativa dei fedeli** e agiscono in nome proprio per il perseguimento delle finalità proprie della Chiesa; le **persone giuridiche pubbliche sono costituite dall'autorità competente** e agiscono in nome di questa, esercitando funzioni autoritative. Questa distinzione si riflette sul regime giuridico delle associazioni, per cui anche delle confraternite, in particolare i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche entrano a comporre il patrimonio ecclesiastico (*bona ecclesiastica*).

Tra le disposizioni di carattere generale troviamo la necessità di ottenere **il consenso da parte della competente autorità per poter dire che l'associazione è "cattolica"** (cfr. can. 300); la necessità di **avere i propri statuti**, la propria denominazione, nonché di prevedere le modalità di iscrizione e di dimissioni dei soci (cfr. can. 305).

Le associazioni senza personalità giuridica possono possedere beni con l'effetto di far sorgere diritti in capo ai consociati intesi come comproprietari (cfr. can. 310).

Alle **associazioni di fedeli laici si applicano anche alcune norme speciali**, in particolare è incoraggiata la loro costituzione per il perseguimento di fini spirituali. In altre parole il diritto positivo viene a favorire la formazione di quelle associazioni che rispondono alla funzione di fedeli laici nel mondo e che si ispirano al Concilio Vaticano II, secondo cui esistono azioni che i fedeli compiono individualmente in nome proprio e azioni che compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori.

4. - Principio di sussidiarietà nella Chiesa. Il principio di sussidiarietà, approvato dall'Assemblea del Sinodo dei Vescovi del 1967, *De applicando principio subsidiarioratis in Ecclesia*, sostiene la convenienza di provvedere all'utilità delle singole istituzioni mediante diritti particolari stabiliti dalle stesse.

Nella prefazione al Codice di Diritto Canonico del 1983 veniva ripreso questo principio, riconoscendo una sana autonomia della potestà esecutiva particolare ai singoli istituti.

Il principio di sussidiarietà ha una valenza propria all'interno dell'organizzazione della Chiesa se viene inteso nella prospettiva della promozione del bene di tutti i fedeli. Bene che può essere raggiunto tramite vie diverse, fermo restando il dovere di rimanere sempre saldamente ancorati alla comunione gerarchica. Di conseguenza, **il principio di sussidiarietà richiamato non va considerato come un espediente giuridico volto a scongiurare le interferenze della gerarchia ecclesiastica nella vita dei fedeli, o ad assicurare che essa intervenga soltanto nei casi in cui i fedeli, sia come singoli sia come appartenenti ad associazioni di fedeli siano tutelati nei loro diritti.** Il principio di sussidiarietà mette in rilievo la giusta libertà e autonomia che godono questi enti all'interno della Chiesa nell'auto-regolare le proprie finalità. Questo fatto ci porta a ritenere che il principio di sussidiarietà si può annoverare tra i principi costituzionali del diritto canonico.

Per quanto riguarda più concretamente le associazioni dei fedeli, di cui fanno parte le confraternite, l'autorità della Chiesa non solo deve lasciare sufficiente spazio alla nascita e allo sviluppo di aggregazioni che si prefiggono fini prettamente ecclesiali (cfr. can. 298, §1) e che rispondono ai criteri di ecclesialità, come viene ribadito al n. 30 dell' Esortazione apostolica *Christifideles laici* di S. Giovanni Paolo II, ma deve anche rispettare la loro legittima autonomia come enti nella Chiesa. Tale autonomia si manifesta nel diritto di auto-organizzare la propria vita associativa secondo norme proprie, che gli stessi membri dell'ente si danno, osservando ovviamente le norme superiori del diritto comune e particolare, che, secondo il principio di gerarchia normativa, non possono essere derogate né contraddette. È per questa ragione che **il principio di sussidiarietà trova nelle associazioni di fedeli un ambito fecondo di applicazione.** Tale principio riconosce ai membri delle associazioni il diritto di svolgere le loro funzioni e le loro attività. **Nel campo prettamente giuridico possono fare la stesura della bozza degli statuti dell'associazione di appartenenza, che, a loro volta, dovranno inoltrare all'autorità ecclesiastica competente per il riconoscimento o per l'approvazione.**

5. - Obbligatorietà degli statuti. Il can. 304 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che tutte le associazioni di fedeli, pubbliche e private, devono avere i propri statuti, nei quali dovranno essere

opportunamente definiti il fine, o l'obiettivo societario, la sede, il governo, le condizioni richieste per farne parte e il modo di agire.

Perciò non è possibile che un'associazione di fedeli possa sussistere per lungo tempo senza avere uno statuto. Il can. 304 §1 stabilisce espressamente che tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche che private, abbiano propri statuti. **Per le associazioni private, l'approvazione degli statuti è condizione *sine qua non* per acquistare personalità giuridica (cfr. can. 117 e can. 322 §2). Invece, gli statuti delle associazioni pubbliche devono essere sempre approvati dall'autorità ecclesiastica (cfr. can. 314).**

Quando il moderatore o il presidente di un'associazione privata di fedeli, oppure il priore di una confraternita inoltra la bozza statutaria all'autorità ecclesiastica per l'approvazione, detta autorità deve verificare la ecclesialità della aggregazione, come la bontà evangelica dei fini che si prefigge. L'autorità, qualora lo ritenesse opportuno, può formulare delle osservazioni al testo. Le osservazioni devono essere recepite nello statuto, e – su richiesta dei responsabili dell'associazione privata – può limitarsi a realizzare la denominata *ricognitio statutorum* (cfr. can. 299 §3). Con questo atto amministrativo, l'autorità ecclesiastica dichiara che i fini che l'associazione intende perseguire sono conformi alla dottrina, alla morale e alla disciplina della Chiesa. Invece, un'associazione privata di fedeli che intende ottenere personalità giuridica canonica, deve richiedere la *probatio* degli statuti, ossia un giudizio positivo da parte dell'autorità ecclesiastica competente circa gli aspetti particolari della associazione di fedeli contenuti negli statuti.

L'atto amministrativo dell'autorità ecclesiastica può stabilire un periodo “*ad experimentum*” di vigenza degli statuti, trascorso il quale la norma può essere riconosciuta o approvata definitivamente. In ogni caso, rimane sempre aperta la possibilità di apportare delle modifiche al testo statutario, secondo la procedura in esso stabilito. Anche le modifiche devono essere sottoposte all'approvazione della competente autorità ecclesiastica.

L'intervento dell'autorità ecclesiastica, quando approva o riconosce gli statuti redatti dai membri delle associazioni dei fedeli, non è da ritenersi un atto amministrativo della medesima autorità. **Gli statuti sono da considerarsi sempre una norma di autonomia privata dei fedeli.**

6. - Gli statuti sono norme autonome, in quanto la loro funzione non è quella di rendere esecutiva una legge canonica previa, determinando più

concretamente il modo di osservarla e di applicarla. Gli statuti sono, più propriamente, atti normativi secondari rispetto alla legge primaria.

Gli statuti, quando si tratta di un insieme di persone, obbligano direttamente quelle che vi fanno parte e l'autorità che li ha approvati, in quanto questi determinano il modo di portare a termine le funzioni della stessa autorità nei confronti dell'associazione, e segnalano i limiti delle sue competenze, che non può oltrepassare in ossequio al diritto dell'autonomia dell'associazione. Gli statuti delle associazioni di fedeli possono concernere indirettamente anche altri fedeli nella misura in cui entrano in contatto con esse.

7. - Formazione dei membri dell'associazione e ruolo dell'assistente spirituale. Coloro che presiedono le associazioni, oltre a favorire la cooperazione con le altre associazioni, affinché siano di aiuto alla realizzazione di opere ispirate al vangelo e alla dottrina cristiana (cfr. can. 328), devono curare anche la formazione dei consociati, non solo sotto l'aspetto cristiano e generale, in relazione alle finalità dell'associazione, ma anche in relazione alla preparazione professionale specifica sulle attività dell'associazione, come ad esempio il volontariato. Possiamo dire che il can. 215 positivizza il diritto naturale proprio di ogni persona, ma sarebbe riduttivo poiché se è vero che il diritto di associazione non è mai fine a se stesso, ma trova riconoscimento e disciplina nella misura in cui l'associazione persegue le finalità, ciò è tanto più vero in relazione all'ordinamento canonico nel quale si realizza una compenetrazione della vita e del destino del singolo con la vita e il destino del tutto e viceversa.

Il fondamento del diritto di associazione in realtà come già è stato ribadito – è duplice: naturale e soprannaturale. Quest'ultimo è individuato dal Concilio Vaticano II che guarda alla **Chiesa come “Popolo di Dio”**. La missione della Chiesa non è propria ed esclusiva della gerarchia, ma di tutto il “Popolo di Dio”, perciò l'associarsi dei membri della comunità ecclesiale è opportuno. **In questo diritto di associazione si riflette la duplice missione dei laici: nella Chiesa e nel mondo, e nella cooperazione al ministero gerarchico a norma del can. 129 §2.** Nella figura dell'associazione si trova lo strumento tecnico giuridico con cui realizzare strutture più complesse per esplicitare le funzioni propriamente laicali, che vengono espresse dalle associazioni private o le funzioni derivate dal ministero gerarchico, espresse dalle associazioni pubbliche.

In questa missione del laicato nella Chiesa inserisce la figura dell'Assistente Ecclesiastico o Cappellano.

Le associazioni private di fedeli, se lo desiderano, possono scegliere l'Assistente Spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi (cfr. can. 324 §1). Mentre, le associazioni pubbliche devono avere, in ogni caso, un'Assistente Spirituale o Cappellano nominato dall'autorità ecclesiastica competente (cfr. can. 317 §1).

Il Consigliere Spirituale o Cappellano è membro di diritto del consiglio direttivo dell'associazione. È da rilevare che questi ruoli non conferiscono a coloro che li assumono una funzione di governo all'interno dell'associazione, ma piuttosto mansioni prettamente pastorali e spirituali, nonché formative, che possono riassumersi:

a) **Coopera con il Vescovo. L'Assistente Spirituale** collabora con l'associazione o con la confraternita ad approfondire la propria consapevolezza di essere un'opera della Chiesa; ricorda agli iscritti gli orientamenti pastorali della Chiesa; cura l'inserimento delle attività dell'associazione o confraternita nella pastorale organica della diocesi secondo le caratteristiche e i fini propri; favorisce la relazione tra i membri dell'associazione o confraternita e di questi con il Vescovo.

b) **È artefice di comunione. L'Assistente Spirituale** favorisce le relazioni di comunione e la condivisione delle esperienze a vari livelli nell'ambito dell'associazione, nonché con le varie associazioni e gli altri organismi che operano nell'ambito della Diocesi; sostiene e favorisce la partecipazione dell'associazione alle iniziative della diocesi.

c) **Educa nella fede e amministra i sacramenti. L'Assistente Spirituale** incoraggia continuamente i membri dell'associazione o della confraternita – sul piano personale e sul piano comunitario – a orientarsi verso Cristo con l'annuncio della Parola, con la catechesi, con incontri di preghiera e con il servizio sacramentale, specialmente l'Eucaristia e la riconciliazione.

d) **È animatore e custode del carisma della associazione. L'Assistente Spirituale** introduce indistintamente i membri dell'associazione o della confraternita nel mistero della presenza di Dio per incrementare e favorirne l'orientamento specifico per cui opera; contribuisce affinché l'associazione o la confraternita mantenga la propria natura e le proprie finalità ecclesiali, e favorisce – secondo il carisma proprio – la partecipazione ai piani pastorali della diocesi.

e) **È consigliere del presidente o priore dell'associazione o confraternita. L'Assistente Spirituale**, giacché di diritto è membro del

consiglio direttivo, affianca il presidente o il priore nel discernimento circa le decisioni relative alla vita dell'associazione o confraternita, nelle proposte delle linee programmatiche annuali e nella formazione specifica dei membri.

8. - Conclusione. A conclusione di questa relazione in cui ho trattato i diritti che delimitano e implicano la ragion d'essere delle associazioni in genere e delle confraternite in particolare nell'ambito della Chiesa, risulta evidente che i diritti dei fedeli assumono una valenza costituzionale, poiché la libertà del fedele – fondata sul diritto divino – fa parte della costituzione materiale del Popolo di Dio, come si legge al n. 5 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* di S. Giovanni Polo II. Questa particolare rilevanza esige che il resto dell'ordinamento, in particolare le norme che disciplinano l'esercizio e lo sviluppo di tali diritti, rispetti le proclamazioni di questi contenute nelle norme del Codice di Diritto Canonico. Tuttavia, bisogna tenere presente, lo ribadisco, che il fondamento e il contenuto dei diritti delimitano e implicano la loro ragione d'essere, ed esige, inoltre, che tali diritti siano anche principi interpretativi delle norme che li sviluppano.

La normativa codiciale che disciplina le associazioni dei fedeli deve essere interpretata e applicata in maniera che rispetti integralmente il fondamento e il contenuto del diritto di associazione, formalizzato nel can. 215 come un diritto di libertà (cfr. a tal proposito anche il can. 18).

Pertanto, l'autorità ecclesiastica non solo dovrà evitare tutto ciò che possa coartare il retto esercizio del diritto di libertà del fedele, anzi dovrà favorirlo, poiché in questo diritto si manifesta in maniera particolare la corresponsabilità dei fedeli nel cooperare al governo della Chiesa a norma del **can. 129 §2** e nell'assumersi l'impegno per raggiungere il fine che la Chiesa stessa si prefigge.

Chieti, 7 novembre 2017.

Mons. Angelo Vizzarri
Direttore dell'Ufficio Confraternite